

“DECRETO SOSTEGNI-TER”: NOVITA’ POST CONVERSIONE IN LEGGE

Vengono esaminate le principali novità introdotte in sede di conversione in legge del c.d. “Decreto Sostegni-ter”

Informativa n.	20/2022
Riferimenti normativi	D.L. n. 4/2022 c.d. “Decreto Sostegni ter” conv. con mod. dalla Legge n. 25 del 28/03/2022 pubblicata in GU n. 73 del 28/03/2022 Legge n. 178/2020 c.d. “Legge di bilancio 2021” Legge n. 234/2021 c.d. “Legge di bilancio 2022” D.L. n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”



Nella presente informativa vengono esaminate le principali novità introdotte dalla Legge di conversione del c.d. "Decreto Sostegni-ter" ossia la Legge n. 25 del 28/03/2022 entrata in vigore il 29/03/2022.

Bonus canoni locazioni imprese turistiche

Il "Decreto Sostegni-ter" ha prorogato, per le imprese del settore turistico, il credito di imposta in relazione ai canoni versati relativi ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**. Si veda l'Informativa Unistudio n. 12/2022.

In sede di conversione in legge è stata prevista l'estensione del beneficio anche alle imprese con codice attività 93.11.20 "Gestione di piscine".

Revoca rivalutazione attività immateriali

Come noto, il "Decreto Agosto 2020" (si vedano le Informative Unistudio n. 61/2020 e n. 4/2022) ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche fiscalmente mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

La "Legge di bilancio 2022" ha introdotto la possibilità di revocare, anche parzialmente, la predetta rivalutazione dei beni immateriali (marchi e avviamento), con modalità e termini che verranno stabiliti da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate non ancora emanato.

La motivazione per tale revoca nasce dal regime fiscale peggiorativo introdotto successivamente alla rivalutazione.

L'impresa che revocherà gli effetti della rivalutazione potrà optare alternativamente per il rimborso dell'imposta sostitutiva del 3% versata o per l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

La Legge di conversione del "Decreto Sostegni ter" introduce la revoca anche civilistica della rivalutazione. La revoca è consentita ai soli soggetti che decidono di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione e si sostanzia nella eliminazione dal bilancio d'esercizio degli effetti anche contabili della rivalutazione effettuata.

In sostanza, le imprese che decidono di revocare la "rivalutazione fiscale" effettuata possono:

1. mantenere nell'attivo di bilancio i maggiori valori dei beni e la riserva di rivalutazione rinunciando però ai vantaggi fiscali connessi all'operazione, rilevando conseguentemente la relativa fiscalità differita;
2. rinunciare non solo agli effetti fiscali ma anche a quelli civilistici della rivalutazione effettuata, riportando quindi la situazione a quella esistente prima della rivalutazione medesima con storno dei maggiori valori e della riserva di rivalutazione.

Nelle note al bilancio dovrà essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca

Sospensione ammortamenti

Come noto (si vedano le Informative Unistudio n. 73/2021, n. 4/2022 e n. 18/2022) è stata introdotta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la rilevazione a conto economico delle quote di ammortamento di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali con riguardo al trascorso esercizio 2020.

La "Legge di bilancio 2022" aveva previsto che la misura fosse estesa anche all'esercizio successivo, ossia ai bilanci 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15/08/2020, non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il "Decreto Milleproroghe" ha modificato la norma e consentito la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza la suddetta limitazione.

Il "Decreto Sostegni ter" post conversione ha ulteriormente prorogato la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali all'esercizio in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022.

Viene quindi esteso, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2022 il regime derogatorio di sospensione, anche parziale, degli ammortamenti.

Perizia credito di imposta beni strumentali "Industria 4.0" settore agricolo

La "Legge di bilancio 2021" come modificata dalla "Legge di bilancio 2022", riconosce un credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali "ordinari" e "Industria 4.0" (si vedano le Informative Unistudio n. 3/2021 e n. 2/2022).

Si ricorda come, in relazione agli investimenti nei **beni materiali "Industria 4.0" per gli importi superiori a 300.000,00 Euro**, le imprese siano tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o

da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

La perizia asseverata dovrà attestare che i beni abbiano le caratteristiche previste dalla norma e l'interconnessione al sistema aziendale.

Il "Decreto Sostegni ter" post conversione ha stabilito che relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito nell'ambito delle detrazioni edilizie – proroga per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020

Si ricorda come ai sensi dell'art. 121 D.L. n. 34/2020 è possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, alternativamente:

- a) per lo sconto in fattura, che consiste in un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;
- b) per la cessione del credito mediante trasformazione della detrazione in credito d'imposta e successiva cessione ad altri soggetti.

Con riferimento alle spese sostenute nel 2021 ed alle rate residue delle spese sostenute nel 2020, la scadenza per la trasmissione telematica della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è prorogata al 29/04/2022.

Limitazione alle cessioni dei crediti d'imposta

a) Nuova disciplina

Con la Legge di conversione del D.L. Sostegni-ter in commento viene stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 possono essere oggetto solamente di 3 cessioni. Inoltre, le cessioni successive alla prima potranno essere effettuate solamente nei confronti dei seguenti "soggetti vigilati":

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo;
- le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Nello specifico:

- PRIMA CESSIONE → il beneficiario della detrazione e il fornitore che applica lo sconto possono cedere liberamente il credito ad altri soggetti, senza alcuna limitazione di carattere soggettivo;
- SECONDA CESSIONE → il primo cessionario può cedere il credito solamente ad uno dei "soggetti vigilati" sopra evidenziati;
- TERZA CESSIONE → il secondo cessionario può anch'esso cedere il credito d'imposta solamente ad uno dei "soggetti vigilati" sopra evidenziati, ma senza facoltà di successiva cessione;
- il terzo cessionario, infine, potrà utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione.

b) Coordinamento con il regime transitorio introdotto dalla disciplina previgente

Con la previgente normativa, che introduceva la possibilità di effettuare solamente un'unica cessione, era stato introdotto anche un regime transitorio in vigore dal 17/02/2022 al 26/02/2022 che consentiva l'effettuazione di un'ulteriore cessione (cd. cessione "jolly"), senza limitazioni di carattere soggettivo, per i crediti che alla data del 17/02/2022 erano stati precedentemente oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (vedasi le Informative Unistudio n. 10/2022 e n. 11/2022).

L'Agenzia delle Entrate, interpellata circa il coordinamento tra la nuova disciplina comprensiva di n. 3 cessioni ed il predetto regime transitorio, ha fornito le seguenti indicazioni:

1. in caso di prima cessione o sconto:
 - a. prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16/02/2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (cd. cessione "jolly") e poi due volte a "soggetti vigilati";
 - b. prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia dal 17/02/2022: il credito può essere ceduto due volte a "soggetti vigilati";
 - c. sconto comunicato all'Agenzia dal 17/02/2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a "soggetti vigilati";

2. in caso di cessioni successive alla prima:
 - a. comunicare all'Agenzia entro il 16/02/2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (cd. cessione "jolly") e poi due volte a "soggetti vigilati";
 - b. comunicare all'Agenzia entro il 16/02/2022 e cessione "jolly" comunicata all'Agenzia dal 17/02/2022: il credito può essere ceduto due volte a "soggetti vigilati".

Tutti i contratti di cessione del credito stipulati in violazione della disciplina sopra descritta sono considerati *ex lege* nulli.

Inoltre, è fatto divieto di effettuare cessioni parziali, anche successive alla prima, relativamente alle comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate a partire dall'1/05/2022. A tal fine, ai crediti oggetto di comunicazione dell'opzione a partire dall'1/05/2022, verrà attribuito un codice univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

La disciplina sopra illustrata si applica anche ai crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 122 D.L. 34/2020, ivi compresi anche i crediti d'imposta relativi agli interventi effettuati da imprese turistiche ed agenzie di viaggio ai sensi degli articoli 1 e 4 del D.L. 152 del 2021, rientranti nel PNRR.

Altre novità in materia di detrazioni edilizie

Di seguito, si riepilogano le ulteriori novità in ambito di detrazioni edilizie:

1. obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile per i seguenti se di importo superiore a 70.000,00 Euro e avviati successivamente al 27/05/2022:
 - a. interventi rientranti nel cd. "Superbonus 110%";
 - b. interventi di rimozione delle barriere architettoniche, agevolati al 75%;
 - c. tutti gli altri bonus edilizi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
 - d. credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro.Il contratto collettivo applicato dovrà essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. In caso di contravvenzione, il contribuente decade dai benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente per i citati interventi;
2. inasprimento del regime sanzionatorio;
3. incremento del massimale dell'assicurazione obbligatoria per i tecnici attestatori e asseveratori, che deve essere almeno pari agli importi degli interventi oggetto di attestazione o asseverazione.

Cordiali saluti.